

FIRENZE - La disputa sul Vasari non può finire in Tribunale

*GIORGIO BONSANTI**

LUNEDÌ, 12 DICEMBRE 2011 LA REPUBBLICA - Firenze

Non mi propongo qui di entrare nel merito delle diverse opinioni relative alla ricerca del dipinto murale di Leonardo, quanto esaminarne quello che si può definire un effetto collaterale, sul quale a mio avviso è opportuna qualche riflessione. Mi riferisco all'esposto presentato alla Procura di Firenze da Italia Nostra, a firma della presidente Alessandra Mottola Molfino (già direttrice del Museo Poldi Pezzoli di Milano). Le indagini sono partite, i carabinieri sono già stati in Via della Ninna. Il procuratore Giuseppe Quattrocchi ha preso atto che è nata una "querelle incrociata" fra favorevoli e contrari, e ha spiegato che era suo dovere capire quale fosse l'origine del contendere, chi avesse autorizzato i lavori, che cosa si stesse materialmente facendo sulle superfici vasariane, e "in che cosa consistano questi forellini". Occorre allora ricordare che, secondo il regime giuridico italiano, esiste un organo istituzionale specificamente deputato a vigilare sulla fattibilità e, ovviamente sulla innocuità, delle operazioni che comportano interventi materiali sul patrimonio artistico del nostro Paese: le Soprintendenze statali. Qualora queste operazioni vengano compiute da un ente pubblico, come il Comune di Firenze, la tutela dello Stato esiste ipso iure. Ora, risulta che nel caso in esame la soprintendente per il Polo museale fiorentino, competente per i beni artistici per la città di Firenze, e la Soprintendente per il territorio e la parte architettonica, in tempi e modi che non sono oggetto della mia nota, sono comunque state investite dell'argomento, hanno per di più domandato e ricevuto dal ministero un'autorizzazione specifica. Il capitolo "autorizzazioni" di conseguenza sembrerebbe sufficientemente accertato. Su tutto il resto, a questo stadio, sembrerebbe improponibile che si possa ipotizzare un danneggiamento al patrimonio artistico nazionale. Le operazioni che comportano un intervento materiale sulle superfici dipinte sono condotte nella fattispecie da restauratori del settore dei dipinti murali dell'Opificio, che a mio parere e secondo la mia esperienza, costituisce il centro più avanzato nella conservazione degli affreschi che esista al mondo; e prego di credere che non lo dico né per campanilismo né trasportato dall'entusiasmo. Non ce li vedo proprio a danneggiare un affresco del Vasari. Il fatto è che questioni di questa natura andrebbero lasciate al dibattito scientifico fra gli studiosi, e non dovrebbero costituire materia di un'indagine giudiziaria. L'auspicio è che la discussione riprenda dall'inizio a bocce ferme, in un dibattito che non comporti aspetti odiosi come la denuncia di uno studioso contro altri studiosi, in una sede che non può essere un'aula di tribunale.

*L'autore è stato soprintendente dell'Opificio ed è ordinario di restauro a Torino e Firenze

FIRENZE - L'affresco del Vasari e il potere del giudice

*UBALDO NANNUCCI**

LA REPUBBLICA 18 DICEMBRE 2011 – Firenze

L'intervento di Giorgio Bonsanti su Repubblica del 12 dicembre scorso, "La disputa sul Vasari non può finire in Tribunale", merita qualche chiosa. Dice Bonsanti: in materia di cose d'interesse storico o artistico, l'unico soggetto legittimato ad interloquire è la soprintendenza cui spetta la tutela di questo patrimonio. E nel caso di specie questo organo, con l'avallo del ministero, ha concesso l'autorizzazione. Per cui è del tutto improponibile che si possa anche ipotizzare un danneggiamento del bene culturale. Il fatto è che esiste una norma - l'articolo 635 del codice penale - che punisce «chiunque distrugge, disperde, deteriora cose mobili o immobili... su edifici pubblici o su cose di interesse storico o artistico ovunque siano ubicate». La tesi Bonsanti avvalorava il principio per il quale l'autorizzazione del soprintendente esclude ipso jure la ipotizzabilità del reato; e fa del soprintendente il padrone assoluto dell'opera d'arte. Il soprintendente che autorizzasse il rifacimento di parti anatomiche di una statua antica, o facesse coprire le parti pudende di un'opera pittorica, (non è già avvenuto qualcosa del genere a Roma?) o disponesse a suo arbitrio qualunque innovazione/demolizione dell'opera d'arte non incorrerebbe in alcuna sanzione. Questa tesi è sbagliata, per due motivi. I) Non esiste alcuna disposizione che attribuisca al soprintendente, e comunque all'Amministrazione dello Stato, il potere di decidere autoritariamente se nel caso specifico esiste o non esiste distruzione, danneggiamento, deterioramento, che costituiscono la materialità del delitto. Il compito di verificare se una norma è stata violata o no spetta al giudice, ovviamente consigliato dal consulente come in ogni questione tecnica, e non esiste immunità alcuna per le soprintendenze. II) L'articolo 9 della Costituzione stabilisce, e quindi impone, la tutela del patrimonio storico e artistico. Il che vuol dire, che nessuna disposizione potrebbe autorizzare la pubblica amministrazione a danneggiare un bene storico o artistico; se ci fosse, sarebbe incostituzionale. Questo principio fu affermato dalla Cassazione, 4 novembre 1993, la quale fra l'altro affermò che «le scelte della pubblica amministrazione non potrebbero comunque condizionare il giudizio emesso in sede penale con riferimento al reato di danneggiamento, essendo lo stesso un reato di danno e non di condotta». In quella sentenza i pubblici amministratori furono assolti per mancanza di dolo, non perché il reato oggettivamente non ci fosse.

*L'autore è stato procuratore capo di Firenze

Il commento di Italia Nostra

Il soprintendente non ha la disponibilità del patrimonio che gli è affidato e la sua autorizzazione non vale a legittimare la eventuale lesione della integrità fisica del bene culturale, contro il principio per cui (art.29 del Codice dei beni culturali) la conservazione è la prima imprescindibile istanza della tutela. Anzi, la illegittimità degli atti che abilitano a una tale condotta lesiva “potrebbe essa stessa costituire elemento essenziale della fattispecie criminosa”. Lo ha ancora una volta ripetuto nei giorni scorsi (sentenza n. 42065 del 10 novembre 2011) la Corte di Cassazione, quando ha confermato il sequestro del cantiere che si sarebbe mangiato a Genova un terzo del monumentale Parco dell'Acquasola, per una pubblica autorimessa sotterranea approvata dalla sollecita soprintendenza. Ed era stata, anche là, Italia Nostra a sollecitare, con l'esposto al Procuratore della Repubblica, il doveroso controllo di legalità.

Come ancora qui a Firenze ha ritenuto doveroso raccogliere l'allarme che proprio dall'interno dell'Opificio delle Pietre Dure responsabilmente segnalava il grave rischio, per l'integrità delle pitture vasariane, dell'avventuroso intervento di vasta risonanza mediatica.